



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino

Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03

e-mail: cancelleria@coldrerio.ch

www.coldrerio.ch

Coldrerio, 26.07.2017/al

ORDINANZA MUNICIPALE

Ordinanza Municipale concernente la convivenza delle attività agricole in zone residenziali

Risoluzione Municipale nr. 2343 del 24.07.2017

IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Richiamati

- I contenuti del Regolamento Comunale del 16.12.2009, approvato dalla SEL in data 05.02.2010 – Ris. 81-RE-10853, e nello specifico:
 - o Articolo 29
 - o Articoli 60 – 63
 - o Articolo 73
- I contenuti della Legge Organica Comunale LOC del 10.03.1987 (Stato 01.06.2017), e nello specifico
 - o Articoli 106 e 107 e 110
 - o Articoli 145 – 150
 - o Articoli 186 – 192
- I contenuti del Regolamento di applicazione alle Legge Organica Comunale (RALOC – articoli correlati a quelli citati)
- L'Ordinanza Municipale concernente la repressione dei rumori molesti ed inutili;
- L'Ordinanza Municipale sulla vuotatura di cisterne per colaticcio e di pozzi neri, sul trasporto di colaticci, letame e liquidi cloacali e sulla concimazione con fertilizzanti organici liquidi e solidi.

Premessa

Il Comune di Coldrerio strettamente agricolo fino agli anni '20 / '30 del secolo scorso, nel corso degli ultimi 40 ha avuto un importante sviluppo edilizio sulla gran parte dei terreni appartenenti ai confini giurisdizionali di Coldrerio.

Anche l'attività agricoltura si è evoluta, tanto da far capo a potenti trattori o altri macchinari, che possono generare, se utilizzati ad orari non consoni, disturbo alla quiete pubblica.



Va pure considerato che l'agricoltura è necessaria e apporta anche dei benefici al territorio ed alla popolazione, ritenuto come la stessa promuove una sorta di manutenzione ordinaria di terreni incolti, anche in zone residenziali.

Allo scopo di far convivere sia l'agricoltura, sia i bisogni e le necessità dei cittadini residenti, su terreni che ora si trovano completamente circondati da abitazioni o ai bordi delle zone residenziali, il Municipio di Coldrerio

ordina:

1. Attività agricola riconosciuta

Attività svolta dalle aziende agricole riconosciute dalla Sezione dell'Agricoltura, Bellinzona.

2. Rumori molesti

Sono considerati rumori molesti, ad eccezione dei necessari spostamenti su strade comunali e movimentazioni su sedimi, i rumori generati da macchinari con motore a scoppio utilizzati per le attività agricole in zone residenziali.

3. Attività moleste

Il trasporto e lo spandimento di letame, colaticcio, composto e digestati sono considerate attività moleste.

4. Giorni festivi

Ai sensi della presente ordinanza sono considerati giorni festivi, le domeniche come pure i giorni infrasettimanali parificati e non parificati alle stesse (vedi sito del cantone www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-lavoro/giorni-festivi-in-ticino/).

In questi giorni, i lavori agricoli sono, di principio, vietati.

5. Orari in cui è vietata l'esecuzione di lavori agricoli ritenuti molesti

È vietata l'esecuzione dei lavori agricoli durante i giorni festivi e, nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle 07:00 e dalle 12:00 alle 13:00.

Nel periodo vegetativo corrispondente all'ora legale, i lavori agricoli serali indicati al punto 6 della presente ordinanza sono permessi sino alle ore 21:00.

In caso di canicola il Municipio può, mediante avviso esposto all'albo, permettere di anticipare il lavoro mattutino alle ore 06:00 per le attività soggette alla presente ordinanza.



6. Lavori potenzialmente molesti, permessi nel periodo invernale (ora solare) sino alle ore 20.00 e durante il periodo estivo (ora legale) fino alle 21:00

I lavori di cui al seguente elenco, che è da ritenersi esaustivo, possono essere svolti da aziende agricole riconosciute, anche in prossimità delle zone residenziali.

- Sfalcio, caricamento e trasporto foraggi per gli animali
- Lavori di fienagione
- Aratura solo se immediatamente seguente lo spargimento di colaticcio
- Trattamenti fitosanitari
- Irrigazione

Per quanto riguarda i lavori di giardinaggio, fanno stato le direttive contenute nell'Ordinanza Municipale concernente la repressione dei rumori molesti ed inutili.

7. Lavori urgenti

In caso di assoluta necessità, i seguenti lavori agricoli, potenzialmente molesti, possono essere svolti, da aziende agricole riconosciute, anche durante i giorni festivi e al di fuori degli orari definiti ai punti 5 e 6:

- Tutti i raccolti in caso di imminente minaccia meteorologica o per esigenze logistiche/organizzative;
- Trattamenti fitosanitari se a seguito di grandine o di avverse condizioni/previsioni meteorologiche il raccolto potrebbe venir danneggiato;
- Irrigazione.

8. Concimazione con fertilizzanti organici liquidi e solidi

Si rimanda al contenuto della specifica ordinanza municipale del 27 ottobre 1997 (Ris. Mun. 1980) nella quale si specifica come per la concimazione di terreni in zona edificabile di PR, adibiti parzialmente all'agricoltura, lo spandimento di colaticcio e letame è autorizzato, previa comunicazione al Municipio, nell'ambito della rotazione delle colture.

In prossimità delle abitazioni (parcelle adiacenti in zona residenziale) la concimazione deve rispettare le seguenti regole:

- a. I fertilizzanti devono essere interrati mediante aratura o fresatura immediatamente dopo lo spargimento;
- b. Su prati naturali ed artificiali è consentito lo spargimento senza lavorazione del terreno solo nel periodo invernale (ora solare);
- c. Devono essere in ogni caso rispettate le direttive federali "Concimare al momento giusto".



9. Deroghe

Il Municipio in caso di comprovate necessità, previa esplicita richiesta, può accordare delle deroghe a quanto contenuto nella presente ordinanza.

10. Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi degli articoli 145 e seguenti della LOC e Art. 73 del Regolamento comunale.

11. Entrata in vigore e abrogazioni

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

Adottata con Risoluzione Municipale numero 2343 del 24.07.2017

Pubblicata all'Albo Comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 16.08.2017 al 14.09.2017.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà



Il Segretario:

Andrea Luisoni